

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

- Testo emendato -

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto di persone.
2. Il suddetto servizio è disciplinato con riferimento alle seguenti norme:
D.P.R. 16/12/1992 n.495; Decreto Ministero Trasporti 18/04/1977; Decreto Ministero Trasporti 30/07/1985; Decreto Ministero Trasporti 20/12/1991 n.448; Decreto Ministero Trasporti 19/01/1996; Decreto Ministero Trasporti 17/12/1987 n.533.

Art.2 - Servizio di Autobus con conducente

1. Ai sensi del D.M. n.448/91 e per gli effetti del presente regolamento per servizio di noleggio d'autobus con conducente s'intende quello diretto al trasporto di gruppi con più di nove persone con offerta al pubblico o di talune categorie di utenti, quali gruppi scolastici, associazioni, dietro compenso versato dai trasportati o dalla organizzazione del trasporto.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale, ove la prestazione del servizio è obbligatoria.

Capo I – Autoveicoli adibiti al servizio

Art.3 - Determinazione del numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero degli autobus da adibire al servizio, viene fissato in numero di sei , sulla base della:
 - entità della popolazione residente nel territorio comunale, frazioni comprese;
 - entità della popolazione studentesca frequentante scuole site nel territorio comunale, frazioni comprese;
 - attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel Comune e zone limitrofe

Art.4 - Caratteristiche degli Autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono, in relazione all'uso al quale sono destinati, rispondere alle caratteristiche costruttive di cui all' art. 4 del D.M.del 18 Aprile 1977 ed omologati per tale finalità;
2. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio " e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo;
3. I veicoli da adibire al servizio di autobus con conducente, devono rispettare la colorazione esterna stabilita dall'art. 3 del D.M. 18 Aprile 1977.

Art.5 – Verifiche e revisioni degli Autobus

1. Gli autobus sono sottoposti prima dell'ammissione al servizio a verifica da parte dell'apposita commissione comunale di cui all'art.9 del presente regolamento.
2. Detta commissione accerta la rispondenza degli autobus alle caratteristiche contenute nella licenza o autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti agli uffici della Motorizzazione Civile;
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli autobus adibiti al servizio devono essere sottoposti a visita da parte della predetta commissione comunale al fine di verificare il permanere dei requisiti per i quali è stata rilasciata la licenza o autorizzazione, previa esibizione della carta di circolazione dell'autoveicolo dalla quale dovrà risultare l'esito regolare della revisione da parte del competente ufficio provinciale M.C.T.C.
4. Nella stessa occasione la commissione accerterà anche che il titolare sia in regola con il pagamento dell'assicurazione per la responsabilità civile.
5. Dei risultati della visita, la commissione dovrà comunicare al Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art.6 – Sostituzione degli Autobus

1. Il titolare d'autorizzazione che intende sostituire l'autobus adibito al servizio deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune, sottoponendo il nuovo autoveicolo a verifica da parte della commissione di cui all'art.9 del presente regolamento.
2. Ottenuta la predetta autorizzazione esibirà al Comune la carta di circolazione del nuovo autobus, per la notazione sulla autorizzazione da parte del Comune stesso, del numero di targa e del tipo di veicolo, in sostituzione di quello precedente che sarà contestualmente annullato.

Capo II – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Art.7 – Possesso di autorizzazione

1. Per esercitare il servizio di cui al presente regolamento, occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni, solo nel caso in cui rispetto alla disponibilità dei posti non vi sia un sufficiente numero di richieste, ciò al fine di evitare il nascere di situazioni di monopolio per la tutela della libera concorrenza.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio d'autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano.